



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 139 del 12 ottobre 2026

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via via Aviglione, via Principe di Sannicandro e via Bernardo Quaranta

IL DIRETTORE

Premesso che:

- per consentire il prosieguo dei lavori di *“Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni – Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni”*, con O.D. nr. 783 del 7 maggio 2026 il Servizio Viabilità e Traffico ha modificato il secondo capoverso della precedente O.D. nr. 761 del 06/05/2026 istituendo, dal 18 maggio al 14 agosto 2026, il dispositivo di traffico temporaneo nel tratto compreso di corso San Giovanni, tra via Principe Sannicandro e viale Due Giugno;
- con istanza prot. PG/1047853 del 01/10/2026 il Consorzio Integra, in nome e per conto della società esecutrice Sinergo spa, ha chiesto l'avvio delle necessarie procedure amministrative e delle opportune riunioni preliminari per il rilascio delle autorizzazioni relative alla cantierizzazione in corso San Giovanni, tra l'innesto di viale 2 Giugno e l'innesto di via Sannicandro;
- con istanza prot. PG/1047853 del 01/10/2026 l'Area Tutela del Territorio (Direzione Lavori) ha richiesto l'attivazione di una nuova procedura necessaria per autorizzare la cantierizzazione dei lavori sopraindicati e consentirne pertanto il prosieguo, non essendo stata prorogata la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 69 del 29/05/2026, con la quale era stato istituito analogo dispositivo di traffico temporaneo in via Bernardo Quaranta, via Aviglione e via Principe di Sannicandro;

Considerato che:

- le strade in oggetto appartengono alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 6 ai sensi del Regolamento Viario del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 210 del 21 dicembre 2001;
- il 06/10/2026 si è svolta presso gli uffici della Municipalità 6 la Riunione Operativa, di cui si è redatto regolare verbale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale della U.O. San Giovanni, dell'Area Tutela del Territorio, della società A.N.M. e dell'impresa esecutrice dei lavori, nel corso della quale, sulla base delle richieste formulate e della necessità di consentire lo svolgimento dei lavori, si è convenuto di disporre la modifica temporanea della disciplina viabilistica oggetto della presente ordinanza.

Acquisito:

in sede di Riunione Operativa, di cui sopra

- il parere favorevole della Polizia Locale della U.O. San Giovanni;
- il Nulla Osta della Direzione Lavori dei lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale su corso San Giovanni;
- il Nulla Osta della società A.N.M, con la presa d'atto che resterà sospeso il servizio dei mezzi ANM durante il periodo sopra indicato, nel tratto compreso tra viale Due Giugno e via Croce del Lago su corso San Giovanni in direzione Portici.

Precisato che dovrà essere sempre garantito il passaggio, in caso di necessità, dei titolari di passi carrabili, dei mezzi con persone diversamente abili, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria.

Precisato inoltre che, in relazione alle prerogative attribuite alla Municipalità in ordine alla viabilità secondaria, tenuto conto delle caratteristiche delle strade in oggetto, che prevedono dei restringimenti, si ritiene altresì necessario istituire il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50 in via Aviglione (tratto stradale tra Palo Luce n. 177.156 e Palo Luce nr. 177.115) e via Principe di Sannicandro (già via G. Tropeano), per l'intero tratto e in via Bernardo Quaranta, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parrocchia e corso San Giovanni, a conferma di quanto già istituito nella



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

O.S. nr. 971 del 18/12/2002.

Ritenuto che la istituzione della descritta viabilità temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali ed i percorsi alternativi sono garantiti dalla viabilità esistente;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamate:

- l'O.S. nr. 971 del 18/12/2002 sulla razionalizzazione della disciplina viabilistica in via Bernardo Quaranta;
- l'O.S. n. 19 del 13/01/2004 relativa all'istituzione del senso unico di circolazione in via Principe di Sannicandro ed in via Aviglione;
- la Circolare del vice Direttore Generale del Comune di Napoli PG/291749 del 08/04/2014 avente ad oggetto: disposizione in merito alle ordinanze del Codice della Strada;
- la Disposizione Organizzativa n. 19 del 27.01.2025 con cui sono state delegate le funzioni all'ing. Massimo Camilli;

Attestato inoltre che:

- il presente atto e gli allegati allo stesso contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli

ORDINA

di istituire il seguente dispositivo temporaneo di traffico nelle seguenti strade dal giorno **19 ottobre 2026 fino al giorno 30 ottobre 2026** e, comunque, fino alle cessate esigenze connesse alla presenza del cantiere:

1. in via **BERNARDO QUARANTA**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Parrocchia e corso San Giovanni
 - il **SENSO UNICO DI MARCIA** veicolare in direzione corso San Giovanni;
 - il **DIVIETO DI TRANSITO** ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50;
2. in via **AVIGLIONE** (tratto stradale tra Palo Luce n.177.156 e Palo Luce n.177.115)
 - il **SENSO UNICO DI MARCIA** veicolare in direzione corso San Giovanni;
 - il **DIVIETO DI TRANSITO** ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50;
3. in via **PRINCIPE DI SANNICANDRO** (già via G. Tropeano), per l'intero tratto
 - il **SENSO UNICO DI MARCIA** veicolare in direzione corso San Giovanni.
 - il **DIVIETO DI TRANSITO** ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. e ai veicoli aventi altezza superiore a mt 2,50

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

tempo dei lavori in oggetto.

Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, considerando anche le traverse e le immissioni interessate dallo stesso, nonché degli avvisi alla cittadinanza, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e negli orari indicati nella presente Ordinanza, compresa la stessa modifica degli orari e delle date di attivazione dei dispositivi viabilistici ivi previsti.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, l'Autorità di P.S. potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario in relazione alla presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Per il Direttore della Municipalità:
Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni
ing. Massimo Camilli

**Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*